

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituita con sede nel Comune di Seveso in via Longoni n. 10 la Società Cooperativa denominata "**CONSULTO FORMATIVO Società Cooperativa**", con sigla "C.F. Soc. Coop."

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può istituire in Italia sezioni soci, uffici amministrativi e stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale, che assumono, in aggiunta e a completamento della ragione sociale "CONSULTO FORMATIVO", l'indicazione del territorio regionale, provinciale o comunale nel quale sono ubicate.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ma può avvalersi anche di soggetti diversi.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, purché ciò sia strumentale al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Le adesioni agli organismi ed Enti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di qualificare, migliorare ed elevare la loro professionalità come Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), Medici di continuità assistenziale (ruolo unico delle cure primarie) e Medici Specialisti.

Fermi restando i criteri di legge e deontologico-ordinamentali che presiedono all'attività del Medico di Medicina Generale, del Medico di continuità assistenziale e del Pediatra di Libera Scelta, ai suoi ambiti, responsabilità e rilevanza, salvaguardato in ogni caso il disposto di cui al successivo art. 4, la prestazione dei soci in favore della Cooperativa può avvenire in forma di collaborazione autonoma.

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche a favore di terzi e con il supporto di aziende terze.

In particolare, le attività di cui al successivo art. 4 possono

essere svolte a favore degli assistiti dei soci e degli assistiti dei medici non associati, ai quali viene peraltro offerta l'opportunità, ferma restando la discrezionalità motivata del Consiglio di Amministrazione, di aderire all'iniziativa cooperativistica, realizzando così l'ampliamento delle finalità mutualistiche, per pienamente realizzare una condizione di scambievole aiuto.

Inoltre, la Cooperativa può offrire ai soci, a condizioni vantaggiose, i servizi svolti a norma del successivo articolo 4. La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci nel rispetto del principio della parità di trattamento e delle disposizioni di legge dettate per le cooperative a mutualità prevalente.

Ai fini del mantenimento della predetta condizione di prevalenza, in ossequio al disposto di cui all'art. 2514 codice civile, vengono previsti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle suddette clausole con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 4 - Oggetto sociale.

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della Cooperativa così come definiti all'articolo precedente, ed esclusa ogni attività che comporti l'esercizio in forma societaria della professione medica, la Cooperativa ha come oggetto:

a) la gestione di centri sanitari per lo svolgimento delle attività della medicina generale, della continuità assistenziale e della pediatria in forma associata, secondo le modalità previste dalla vigente normativa di settore.

In tali centri vengono assicurate dalla Cooperativa tutte le attività funzionali a supportare i Soci nello svolgimento della professione;

b) la gestione dei servizi tecnici e amministrativi afferenti agli studi professionali dei soci;

c) la realizzazione dei servizi necessari alla continuità assistenziale ed alla attuazione dei progetti di riorganizzazione delle cure sul territorio, quali, a mero titolo esemplificativo, la gestione di ospedali di comunità, la realizzazione di servizi per le cure di lungo periodo;

d) la gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari

specialistici, compresa la diagnostica di laboratorio e per immagini, e di attività paraferali alla medicina generale, quali le prestazioni di fisiokinesiterapia.

Le prestazioni specialistiche che vengono erogate nei centri predetti sono affidate a liberi professionisti aventi con il centro medesimo un rapporto di prestazione di servizi.

Tali prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, che in virtù di quanto previsto dalla contrattazione di categoria a livello nazionale, regionale e/o territoriale, nonché in ragione di convenzioni locali con enti pubblici (ivi comprese tutte le articolazioni del Sistema Sanitario nazionale) o privati, Ordini o Albi professionali, enti mutualistici ed assicurativi, associazioni e sodalizi privati dotati di personalità giuridica.

Ove ciò non comporti violazione dei divieti imposti dalla normativa di settore e non determini trasgressione al principio della esclusività del rapporto con il S.S.N., l'erogazione delle prestazioni predette, eventualmente associate a prestazioni di natura paramedica, possono essere erogate anche in favore di Residenze Sanitarie Assistenziali, Protette o geriatriche, nelle quali l'assistenza medico-generica sia fornita da Medici di Medicina Generale;

e) la fornitura di servizi informatici, telematici e logistici, di strumenti, tecnologie, metodologie, formazione e didattica, professionalità e competenze di natura amministrativa, ausiliaria e paramedica, finalizzate ad ottimizzare l'attività di medicina generale.

Tali servizi, su decisione del Consiglio di Amministrazione, possono essere estesi ai medici non associati;

f) l'organizzazione di prestazioni infermieristiche e assistenziali anche domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci.

Tali servizi, su decisione del Consiglio di Amministrazione possono essere estesi ai pazienti dei medici non associati;

g) l'organizzazione di altre attività sanitarie consentite dalla normativa vigente e non in conflitto di interesse con l'attività dei Medici di Medicina Generale convenzionati;

h) la promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di volontariato e altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attività integrative a quelle della Cooperativa;

i) l'organizzazione di attività scientifiche e di ricerca, la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione per operatori della sanità, anche per conto di terzi;

j) l'organizzazione e la gestione di studi epidemiologici, di farmaco-sorveglianza, di farmaco-economia, raccolta ed elaborazione dati nel settore della medicina generale, nel pieno rispetto della normativa vigente e con espressa esclusione di ogni attività professionale riservata;

k) la gestione di attività per la cura e l'assistenza dei pazienti affetti da patologie croniche su tutto il territorio nazionale, da attuarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per

quanto concerne la Regione Lombardia, anche secondo quanto previsto nelle Delibere della Giunta Regionale n. X/6164 del 30/01/2017, n. X/6551 del 04/05/2017 e n. X/7655 del 28/12/2017, comprendendo le cure mediche generali e specialistiche, la fornitura terapeutica (farmaci) e protesica.

La Cooperativa, che può tenere rapporti con laboratori di analisi cliniche, è direttamente in rapporto con l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di competenza territoriale del paziente e, a livello regionale, con gli organi di riferimento.

Nell'espletamento delle funzioni descritte la Cooperativa può instaurare rapporti con aziende farmaceutiche e ospedaliere (pubbliche e private), con medici specialisti liberi professionisti e con farmacie.

La Cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla Legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.L.vi nn. 385/1993 e 58/1998) necessarie o anche solo utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) concorrere ad aste o licitazioni pubbliche e private;
- 2) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 3) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o Organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- 4) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del codice civile;
- 5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci;
- 6) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 7) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività, da disciplinarsi con apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
- 8) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.

59 s.m.i.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

In particolare, tutte le attività anche di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle categorie dei Medici di Medicina Generale (MMG), dei Medici di continuità assistenziale (ruolo unico delle cure primarie), dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e dei Medici Specialisti, aventi la capacità di agire, che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci cooperatori, che devono possedere i necessari requisiti tecnico professionali, contestualmente all'instaurazione del rapporto associativo stabiliscono con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, in virtù dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Al rapporto associativo e di lavoro instauratosi tra la Cooperativa ed il socio cooperatore ai sensi del paragrafo precedente si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001 s.m.i.

Non possono assumere la qualifica di socio cooperatore gli interdetti, gli inabilitati, i soggetti dichiarati falliti e non riabilitati nonché i soggetti condannati con sentenza penale di primo grado per reati non colposi di particolare gravità e/o allarme sociale, o comunque sottoposti a misure cautelari o di prevenzione restrittive della libertà personale.

Art. 6 - Categoria speciale di soci.

La Cooperativa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,

al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione deve stabilire:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale, che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:

- devono essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;
- non hanno diritto di voto nelle decisioni di competenza dei soci;
- non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;
- non godono dei diritti di cui all'articolo 2476 comma 2 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi.

Allo spirare del suddetto termine, il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la decisione di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, il Consiglio di Amministrazione può emanare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 7 - Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio della Cooperativa deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- d) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sociale, il cui valore nominale è pari ad Euro 80,00 (Euro ottanta/00);
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

La domanda di ammissione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla sottoscrizione di un socio cooperatore della Cooperativa, che in tale circostanza assume il ruolo di socio presentatore.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente statuto.

La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota sociale, oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione.

L'ammissione diviene operativa ed annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul Libro Soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvede ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine prescritto dal Consiglio di Amministrazione, la decisione di ammissione diviene automaticamente inefficace.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione utile.

Nel caso in cui la deliberazione dell'Assemblea dei soci sia difforme da quella adottata dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire siffatta decisione con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- della quota sociale;
- dell'eventuale tassa di ammissione;

2) a concorrere, limitatamente ai soci cooperatori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della Cooperativa;
- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società cooperativa;
- contribuendo alla formazione del capitale sociale, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;

3) a porre in essere, limitatamente ai soci cooperatori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui comunque contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali;

4) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci e/o dal Consiglio di Amministrazione;

5) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli organi sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;

6) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalle decisioni degli organi sociali.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Cooperativa.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprie imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, è fatto divieto ai soci cooperatori di far parte contemporaneamente di altre società che esplicino attività concorrente con quella effettivamente e concretamente svolta dalla

Cooperativa, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, hanno diritto ad avere notizie dal Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, a loro spese, i libri sociali.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

In tutti i casi, la risoluzione del rapporto sociale tra socio e Cooperativa determina la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 - Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la Cooperativa, ovvero l'attività di volontariato eventualmente prestata presso la stessa;
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) che abbia raggiunto l'età pensionabile ed effettivamente intenda ritirarsi in via definitiva dalla attività lavorativa/professionale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Cooperativa, ed il Consiglio di Amministrazione deve valutarla entro il termine di 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione.

E' soggetto all'automatica esclusione dalla Cooperativa il socio:

- a) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale e/o nel pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Cooperativa;
- b) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
- c) che venga dichiarato fallito o inabilitato;
- d) che venga condannato con sentenza penale di primo grado per reati non colposi di particolare gravità e/o allarme sociale o che venga sottoposto a misure cautelari o di prevenzione restrittive della libertà personale;
- e) che venga a trovarsi in una delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 8 comma 6.

L'esclusione è altresì deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo il discrezionale esercizio della facoltà di audizione dell'interessato o di richiesta di giustificazioni scritte, nei confronti del socio:

- f) che, per fatti sopravvenuti, non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) che non adempia esattamente alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- h) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o che prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività in conflitto con quelle della Cooperativa;
- i) che nello svolgimento delle attività di cui all'art. 4 commetta atti valutabili quale grave inadempimento, come disciplinato dall'art. 1455 del codice civile, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla Cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti in essere con i destinatari dei servizi erogati (ivi compresa la ATS);
- j) che, con la propria condotta arrechi gravi danni patrimoniali alla Cooperativa o ne ostacoli il regolare funzionamento;
- k) che, in qualità di socio cooperatore-lavoratore, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 34 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel Libro Soci, da farsi a cura Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante messaggio di posta elettronica certificata. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante messaggio di posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione.

Il socio receduto o escluso ha diritto al rimborso delle quota sociale versata.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il pagamento delle prestazioni mutualistiche effettuate dal socio che non siano state ancora liquidate dalla Cooperativa alla data in cui è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Decorso il termine per la prescrizione legale, il rimborso risulta non più dovuto al socio e l'importo va devoluto alla riserva legale. La Cooperativa ha diritto di compensare con il debito derivante dal rimborso della quota e/o dal pagamento della prestazione mutualistica, il credito derivante da penali eventualmente previste da appositi regolamenti interni, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche erogategli dalla Cooperativa.

Art. 14 - Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle quota sociale versata dal *de cuius*, fermo il diritto della Cooperativa di operare la compensazione dell'importo dovuto per tale causale con i crediti vantati nei confronti del socio deceduto a titolo di penali eventualmente previste da appositi regolamenti interni, risarcimento danni e prestazioni mutualistiche erogategli dalla Cooperativa.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

Il socio che per qualsiasi causa cessa di far parte della

Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Patrimonio Sociale.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 80,00 (Euro ottanta/00), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale.

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da eventuali liberalità, lasciti o donazioni ricevute dalla Cooperativa;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al precedente punto c), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 17 - Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, salvo la possibilità di esonero qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 2435-ter

del codice civile.

Fatta salva l'applicazione del citato art. 2435-ter, il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio deve tra l'altro indicare:

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 codice civile;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter codice civile, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soggetti cui è rivolta l'opera della Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di mutualità prevalente della Cooperativa, e le ragioni delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione rispetto all'ammissione di nuovi soci.

Art. 18 - Destinazione dell'utile.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater codice civile al Fondo di Riserva legale;
- b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 59/1992;
- d) per un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del codice civile;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 - Ristorni.

Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prevedere, con apposita deliberazione che deve essere ratificata da decisione

dell'Assemblea dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico in favore dei soci lavoratori sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione dei compensi nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

La ripartizione del ristorno e l'assegnazione al socio del diritto di voto plurimo di cui al successivo art. 25 deve essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi e intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Quote dei soci cooperatori.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute a terzi anche se già soci.

Gli atti compiuti in violazione di tale divieto non sono efficaci né opponibili alla Cooperativa.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi sociali.

Gli organi sociali della Cooperativa sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo e/o il revisore legale, ove obbligatori ai sensi di legge.

Art. 22 - Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ratifica della decisione del Consiglio di Amministrazione in merito alla ripartizione dei ristorni, la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dell'organo di controllo, qualora obbligatorio ai sensi di legge, e/o del revisore legale e la relativa remunerazione;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 23 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso trasmesso ai soci e da essi ricevuto almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o telematico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R, fax, posta elettronica o altro mezzo) idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 5 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea dei soci si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro termini più lunghi comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogniqualevolta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentanti da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni in modo da consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea dei soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci cooperatori.

In seconda convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Art. 25 - Intervento in assemblea e diritto di voto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel versamento della quota sociale.

Ciascun socio cooperatore ha un voto.

Ai sensi dell'art. 2538 comma 4 del codice civile, in base alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi ed intercorrenti con la Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può conferire al singolo socio, con la medesima deliberazione sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dei soci con cui gli attribuisce il ristorno, il diritto al voto plurimo nella misura massima di 5 voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via fax o tramite posta elettronica certificata.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio può rappresentare solo ed esclusivamente un altro socio e a condizione che il socio rappresentante sia persona fisica.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'Assemblea dei soci verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 27 - Organo amministrativo e gestionale.

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da

soggetti non soci purché la maggioranza dei componenti sia scelta tra i soci cooperatori.

Tra i soci cooperatori possono essere eletti a consiglieri solo quanti:

- risultino iscritti nel Libro Soci sin dalla costituzione della Cooperativa o, comunque, da non meno di tre anni;
- abbiano realizzato un volume di scambi mutualistici idoneo al riconoscimento del voto plurimo, anche se tale diritto non sia stato loro in concreto conferito.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili senza limitazioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e un segretario.

E' facoltà degli amministratori di nominare quale segretario un socio cooperatore non appartenente al Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea dei soci e che tali imprese non abbiano interessi in conflitto o svolgano attività in concorrenza con quelle effettivamente ed in concreto prestate della Cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore della Cooperativa.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Cooperativa solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 28 - Compiti degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 29 - Convocazioni e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e

dell'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato il Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci affinché provveda alla relativa sostituzione.

In caso di cessazione della carica di tutti gli amministratori, l'Assemblea dei soci deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza dell'Organo di controllo, gli amministratori cessati rimangono in carica fino all'Assemblea dei soci, che sono tenuti a convocare affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Compensi agli amministratori.

Spetta all'Assemblea dei soci determinare il compenso dovuto agli amministratori, che deve comporsi:

a) di un rimborso spese mensile stabilito forfettariamente, in favore del singolo amministratore; e

b) di un importo non inferiore al 15% del fatturato risultante dal bilancio dell'esercizio precedente, in favore del Consiglio di Amministrazione unitariamente considerato.

Spetta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, la determinazione della retribuzione che compete al singolo amministratore nella ripartizione dell'importo di cui alla lettera b) *supra* e del compenso spettante ai membri del comitato esecutivo e/o agli amministratori delegati cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni nell'interesse della Cooperativa.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o

previdenziali), anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili, ove consentito dalla legge.

Art. 31 - Rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente o ai Vice presidenti congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare, con apposita delibera, specifici incarichi a singoli amministratori, anche diversi dal Presidente, o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 comma 5 codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione delle prestazioni mutualistiche, il ristorno, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Presidente può conferire procure speciali per il compimento di singoli atti o di categorie di atti ad altri amministratori oppure ai soci, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 - Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge, viene nominato con decisione dell'Assemblea dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali, nei casi previsti dalla legge, costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci, con la decisione di nomina, provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco o ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'Organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili L'Organo

di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del codice civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del codice civile.

Art. 33 - Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VI

CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34 - Clausola di mediazione e clausola arbitrale.

Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la Cooperativa, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, devono inderogabilmente essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.L.vo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 s.m.i. Il procedimento di mediazione deve svolgersi presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, o presso l'omologo Organismo territorialmente competente, qualora la controversia sia sorta presso altra sezione soci, ufficio amministrativo o stabilimento operativo della Cooperativa ubicato al di fuori della circoscrizione monzese.

Il procedimento di mediazione è disciplinato dal regolamento dell'Organismo stesso.

Nello svolgimento della mediazione, le parti sono libere di farsi assistere da avvocati.

Nell'eventualità in cui la mediazione abbia esito negativo, le controversie sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le modalità di cui al successivo art. 35, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.

L'accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di ammissibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione stessa.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.

Art. 35 - Arbitri e procedimento.

Le controversie per le quali il procedimento di mediazione di cui al precedente art. 34 abbia dato esito negativo sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri rituali. Ciascuna parte deve provvedere alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, cui vengono affidate le funzioni di presidente, è designato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina viene decisa, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale territorialmente

competente per la controversia.

La sede dell'arbitrato viene fissata presso il domicilio professionale dell'arbitro presidente.

La lingua del procedimento è quella italiana.

Il collegio arbitrale decide entro il termine di 180 giorni secondo diritto e nel rispetto delle forme e modi di cui agli articoli 806 e seguenti c.p.c. e del principio del contraddittorio.

Al lodo avente i requisiti di cui all'articolo 823 c.p.c. sono attribuiti gli effetti di cui all'articolo 824-bis c.p.c.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 829, comma 3, c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito della lite.

Le spese del procedimento arbitrale vengono determinate all'atto della nomina degli arbitri e sono anticipate dalla parte che ne ha promosso l'attivazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento.

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea dei soci accerta e delibera lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete al Consiglio di Amministrazione.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dalla relativa verifica.

L'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di pluralità di liquidatori, l'Assemblea dei soci determina:

- le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile,
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 37 - Devoluzione del patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione viene devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31/01/1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può elaborare

appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che delibera ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 del presente statuto.

Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, ove essi vengano costituiti.

Art. 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'articolo 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni codicistiche in materia di società a responsabilità limitata.

Seveso, lì _____.